



DISCIPLINARE DELL' ALBO FONITORI
Allegato al Regolamento per le Spese, le Gare ed i
Contratti di ATAC S.p.A.

Approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017

INDICE

<i>Premessa</i>	3
Art. 1 Ambito di applicazione	4
Art. 2 Modalità di calcolo del valore dei contratti.....	4
Art. 3 Istituzione dell'Albo fornitori.....	5
Art. 4 Modalità di iscrizione nell'Albo Fornitori	5
Art. 5 Decadenza e sospensione dello "Status di qualifica" nell'Albo Fornitori.....	6
Art. 6 Disciplina delle ipotesi di associazione con altri concorrenti	7
Art. 7 Affidamento dei contratti	8
Art. 8 Modalità di individuazione dei concorrenti.....	8

Premessa

Premesso che ATAC S.p.A. (nel seguito ATAC o Azienda o Società) opera in conformità al Codice Appalti¹, al suo Regolamento attuativo², nonché al Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti dell'Azienda, del quale il presente disciplinare costituisce un Allegato.

Nel contesto sopra delineato, ATAC adegua la propria azione a criteri di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché a principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

In tal senso ATAC, con il presente atto, disciplina un proprio "Elenco dei prestatori di lavori, servizi e forniture", d'ora innanzi Albo Fornitori, al quale possono essere iscritti, su domanda, i soggetti in possesso dei prescritti requisiti.

L'Albo ha lo scopo di definire un numero di prestatori di lavori, servizi e forniture, per i quali risultino preliminarmente comprovati i requisiti di capacità e professionalità, nonché di carattere morale, tali da consentire ad ATAC di individuare tempestivamente, nei limiti degli importi e secondo le disposizioni del presente Disciplinare e le norme vigenti in materia, soggetti a cui affidare lavori, servizi e forniture. Ciò al fine di garantire il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti ed in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese (cfr. art 36 co. 1), nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida in materia emanate dall'ANAC (L.G. n.4 approvate con Delibera 1097 del 2016).

La Società, cogliendo l'occasione della nuova normativa introdotta³, intende novare il proprio Disciplinare interno in materia rispetto a quanto approvato con deliberazione del CdA n. 13 del 2010.

¹ Codice dei Contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione alle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, di cui al Dlgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.

² Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. (per quanto ancora vigente)

³ Decreto Legislativo n. 56 del 19 Aprile 2017

Art. 1 Ambito di applicazione

- 1.1 Il presente Disciplinare si applica alle procedure negoziate senza pubblicazione del bando per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi. In particolare, si applica a tutti i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del codice appalti e s.m.i. per i contratti di servizi e forniture, e di importo inferiore ad 1 milione per i contratti di lavori.
- 1.2 Ove ritenuto opportuno, comunque, ATAC può far ricorso all'esperienza di procedure ad evidenza pubblica, anche per gli appalti inferiori ai limiti di cui al comma precedente.
- 1.3 ATAC si riserva inoltre di avvalersi di sistemi di qualificazione di terzi, in particolare, a titolo esemplificativo, per appalti relativi agli interventi e lavori sull'armamento ferroviario, realizzazione degli impianti di segnalamento ferroviario, interventi agli impianti per la trazione elettrica e l'energia e prodotti per l'infrastruttura ferroviaria, ricorrendo al sistema di qualificazione "Rete ferroviaria italiana" (RFI) secondo quanto indicato sul sito www.rfi.it – sezione "Sistema di Qualificazione".

Art. 2 Modalità di calcolo del valore dei contratti

- 2.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni che seguono si tiene conto del valore stimato dello stipulando contratto calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il calcolo del valore stimato è basato sull'importo totale massimo di ciascun contratto ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso. Per i contratti di durata pluriennale si deve tener conto del valore complessivo stimato per l'intera durata degli stessi. Per i contratti di fornitura e/o servizi di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi si deve tener conto del valore mensile moltiplicato per quarantotto.
- 2.2 Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'art. 35 del Codice appalti e s.m.i.

Art. 3 Istituzione dell'Albo fornitori

- 3.1 ATAC accredita i propri prestatori di lavori, forniture e servizi (di seguito indicati anche come "Operatori economici" o "Fornitori") attraverso un processo di valutazione delle candidature degli stessi.
- 3.2 ATAC inviterà alle procedure negoziate senza pubblicazione del bando i prestatori di lavori, forniture e servizi che avranno perfezionato il processo di accreditamento (inteso come accoglimento da parte di ATAC della candidatura presentata dall'Operatore Economico interessato) presso l'Albo Fornitori Aziendale. Pertanto, qualsiasi Operatore Economico interessato a partecipare a tali procedure negoziate senza pubblicazione di bando dovrà attenersi alle modalità di iscrizione di cui al successivo articolo 4.
- 3.3 Resta salva la facoltà di ATAC di avvalersi di sistemi di Qualificazione propri o di altre società ai sensi dell'art. 134 del codice appalti e s.m.i.

Art. 4 Modalità di iscrizione nell'Albo Fornitori

- 4.1 Tutti gli Operatori Economici interessati, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice, hanno facoltà di richiedere l'iscrizione all'Albo Fornitori per la tipologia di prestazioni di lavori, forniture e servizi per le quali posseggono adeguati requisiti di capacità economico finanziarie e tecnico professionali.
- 4.2 Le condizioni indispensabili per proporre la propria candidatura all'Albo Fornitori di ATAC sono:
- a. Compilare la registrazione, la classificazione e i relativi questionari in maniera completa, corretta e congruente; si precisa che tutti i dati inseriti dall'Operatore economico dovranno essere resi ai sensi del D.P.R. 445/2000.
 - b. Accettare integralmente il documento "Condizioni Generali di registrazione e utilizzo del portale Acquisti ATAC" e il documento "Regolamento per le spese, le gare ed i contratti" incluso il presente Disciplinare, disponibili nella sezione "Documentazione e istruzioni".

4.3 Una volta che l'Operatore Economico avrà completato la fase di iscrizione, ATAC procederà, entro 30 giorni dalla ricezione, alla verifica di quanto presentato. In caso di accoglimento della richiesta di iscrizione, il Fornitore verrà accreditato nell'Albo fornitori di ATAC, mentre in caso di esito negativo ATAC notificherà all'Operatore Economico il mancato accoglimento della richiesta, motivandone il rifiuto.

4.4 Ciascun Operatore Economico potrà monitorare in ogni momento lo stato della propria iscrizione (status di qualifica) accedendo all'Albo.

4.5 L'iscrizione all'Albo Fornitori non esime gli Operatori Economici dal comprovare la perdurante sussistenza dei requisiti di ordine generale e dei requisiti economico finanziari e tecnico professionali dichiarati in sede di iscrizione, al momento dell'aggiudicazione del contratto e/o dietro semplice richiesta da parte di ATAC; nel caso in cui il prestatore di lavori, forniture e servizi dovesse apportare modifiche significative ai dati precedentemente inseriti nei propri questionari, ATAC procederà ad una analisi della situazione e, all'esito della stessa, potrà ritenere necessario attivare un nuovo processo di accreditamento.

4.6 Può richiedere l'iscrizione alla medesima categoria merceologica:

- a. L'Operatore Economico in forma individuale avendo tuttavia l'obbligo di indicare i Consorzi di cui fa parte:
- b. Il Consorzio e/o raggruppamento di imprese, avendo tuttavia l'obbligo di indicare gli Operatori economici che ne fanno parte.

4.7 E' inoltre fatto obbligo all'Operatore Economico di fornire l'elenco delle imprese con le quali è in rapporto di controllo e/o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, comunicando tempestivamente eventuali aggiornamenti.

Art. 5 Decadenza e sospensione dello "Status di qualifica" nell'Albo Fornitori

5.1 ATAC si riserva di richiedere un aggiornamento dei dati compilati in fase di iscrizione e di avviare un aggiornamento del processo di accreditamento in qualsiasi momento. In caso di mancato aggiornamento dei dati richiesti ATAC valuterà, sulla scorta degli elementi in proprio possesso, se determinare o meno la decadenza dello status di qualifica.

5.2 ATAC farà decadere l'iscrizione all'Albo fornitori nel caso si verifichi a carico dell'Operatore Economico iscritto anche una sola delle seguenti condizioni:

- a. Perdita dei requisiti di ordine generale ovvero trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80 del Codice appalti e s.m.i.
- b. Grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da ATAC, ovvero errore grave nell'esercizio della attività professionale accertata da ATAC con qualsiasi mezzo di prova.
- c. Cessazione dell'attività.
- d. Richiesta di cancellazione presentata dall'Operatore Economico interessato,
- e. Rifiuto di aggiornare i dati inseriti in fase di iscrizione all'Albo Fornitori.
- f. Mancata partecipazione a tre inviti consecutivi ad eventi negoziali relativi alla medesima categoria merceologica; sono escluse dalla presente disposizione le procedure negoziate in cui ATAC procede all'invito di tutti gli Operatori Economici qualificati nella specifica categoria merceologica.
- g. Ogni altro contenzioso attivato da ATAC, anche al di fuori dei casi previsti alla precedente lettera b.

5.3 Nelle ipotesi di cui alle suindicate lettere b e g ATAC, sulla base degli elementi valutativi in proprio possesso, si riserva di sospendere l'Operatore Economico per un periodo fino a ventiquattro mesi ovvero di escluderlo dall'Albo.

Art. 6 Disciplina delle ipotesi di associazione con altri concorrenti

6.1 Nell'ambito delle procedure di cui al presente documento l'Operatore Economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti non iscritti all'Albo Fornitori.

6.2 Nell'ipotesi di associazione di concorrenti ove vi sia un soggetto invitato mandatario e uno o più soggetti mandanti, questi ultimi, in sede di offerta, devono certificare i requisiti richiesti per la partecipazione a norma degli artt. 45 e ss. del Codice appalti e secondo quanto previsto dalla lettera di invito. In tal caso ATAC si riserva, comunque, la valutazione dei requisiti dei concorrenti non iscritti all'Albo e l'eventuale esclusione dell'intero raggruppamento, qualora i requisiti non risultassero conformi a quanto richiesto.

Questo documento è di ATAC S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

Art. 7 Affidamento dei contratti

- 7.1 I contratti di appalto di lavori, forniture e servizi di importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del codice appalti e s.m.i. vengono affidati a seguito di procedura negoziata senza pubblicazione del bando, cui vengono invitati gli Operatori Economici accreditati nell'Albo Fornitori con riguardo alla categoria merceologica di riferimento.
- 7.2 In caso di contratti con peculiari caratteristiche tecniche/economiche, ATAC si riserva la facoltà di richiedere, in aggiunta ai requisiti tecnico/economici richiesti per l'iscrizione all'Albo Fornitori, anche i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e le capacità tecniche e professionali, come previsto all'art. 83 del Codice appalti e s.m.i.

Art. 8 Modalità di individuazione dei concorrenti

- 8.1 ATAC per la definizione dell'elenco dei concorrenti da invitare alle procedure negoziate senza bando per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso, si riserva di invitare tutti gli Operatori Economici accreditati nella specifica categoria merceologica pertinente all'oggetto della procedura negoziata di affidamento dell'appalto, salvo quanto previsto nei punti successivi.
- 8.2 ATAC, qualora l'elenco di cui al punto precedente sia composto da un numero elevato di operatori economici accreditati, si riserva la facoltà di selezionare un numero congruo da invitare tra gli accreditati nella specifica categoria merceologica pertinente all'oggetto dell'appalto, attraverso la funzione della "rotazione casuale" disponibile sul portale acquisti. Il numero sarà stabilito in funzione della complessità dell'appalto e del tempo messo a disposizione per la presentazione delle offerte e sempre nel rispetto di quanto previsto all' art. 36 comma 2 Codice Appalti e di quanto previsto nel punto successivo.
- 8.3 ATAC, per la definizione dell'elenco dei concorrenti da invitare alle procedure negoziate senza bando per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi sia qualora si adotti il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, sia qualora si adotti il criterio del prezzo più basso, procede come di seguito (cfr. art. 36 comma 2 Codice):

- per le procedure relative ai lavori in caso di importi superiori a 40.000 Euro ed inferiori a 150.000 Euro individua almeno 10 Operatori Economici, mentre in caso di affidamenti per importi superiori a 150.000 Euro ed inferiori ad 1 milione di Euro, individua almeno 15 Operatori Economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
- per le procedure relative alle forniture e servizi, in caso di importi superiori a 40.000 Euro ed inferiori alla soglia comunitaria, individua almeno 10 Operatori Economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

All'elenco di cui sopra saranno aggiunti, qualora non rientranti già nelle medesimo elenco, gli operatori economici classificatisi nelle prime tre posizioni della graduatoria definitiva nell'ultima gara svolta per la medesima categoria merceologica.

8.4 Per la definizione dell'elenco dei concorrenti da invitare alle gare nell'ambito del Sistema di Qualificazione di cui essa può avvalersi (ad esempio quello di RFI), saranno invitati tutti gli operatori economici in possesso di valida qualificazione ai suddetti sistemi nella specifica categoria merceologica pertinente all'oggetto della procedura negoziata/ristretta di affidamento dell'appalto, che abbiano effettuato l'iscrizione sul portale Acquisti ATAC.

8.5 ATAC si riserva di effettuare una ricognizione sul mercato degli operatori economici potenzialmente in grado di realizzare la fornitura, il servizio o il lavoro oggetto di gara al fine di ottenere le migliori condizioni nei seguenti casi:

- a. i Fornitori qualificati per categoria dovessero essere presenti un numero inferiore a quelli ritenuti congrui o a quelli minimi previsti dalle vigenti disposizioni;
- b. l'oggetto della gara non fosse presente ovvero non fosse univocamente individuabile nell'ambito delle categorie merceologiche dell'Albo;
- c. nel caso di necessità e convenienza in relazione alla natura o alle caratteristiche della gara (a titolo esemplificativo e non esaustivo urgenza, caratteristiche di sicurezza, prossimità geografica, certificazioni o referenze specifiche, etc.).

8.6 L'azienda avvierà periodicamente delle campagne per favorire il popolamento delle categorie che compongono l'Albero Merceologico, volte all'individuazione di nuovi ulteriori operatori in possesso dei requisiti indispensabili per la qualificazione all'Albo Fornitori di ATAC.